



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

CONTRATTO

Oggetto: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI GIUDIZIARI DI CATANIA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020

RUP: dott. Michele Russo

TRA

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, personale e servizi - Corte di appello di Catania rappresentata dal presidente dott. Giuseppe Meliadò codice fiscale MLDGPP56M27A494N il quale interviene e agisce nel presente contratto in nome e per conto della suddetta Corte, avente sede in piazza Giovanni Verga, snc - Catania, codice fiscale 80012040871, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'ente medesimo, che nel contesto del presente atto verrà chiamato anche per brevità "Corte"


- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

E

MCA ENERGY S.r.l. - P.IVA 05026410877 con sede in viale Nitta n.2, Catania, rappresentata dall'amministratore unico e responsabile tecnico Ing. Carlo Bruno codice fiscale BRNCRL78B01C351T - CONCORRENTE AGGIUDICATARIO

PREMESSO CHE

- il Ministero della Giustizia con provvedimento del 23 ottobre 2019 prot. n. 0011122.ID, ha delegato il Presidente della Corte di Appel-



lo di Catania all'acquisizione del servizio di manutenzione degli

impianti termoidraulici e condizionamento degli edifici giudiziari

di Catania dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020;

- con Determina Presidenziale del 24 ottobre 2019, prot. n. 0002799

è stata avviata una procedura di gara, mediante Richiesta di Offerta

(RDO), su mercato elettronico Consip della P.A. per un importo di €

143.500,00 oltre iva;

- con Determina Presidenziale del 09 dicembre 2019, prot. n.

0003326, la fornitura del predetto servizio di manutenzione è stata

aggiudicata alla ditta MCA ENERGY S.r.l. - P.IVA 05026410877 con se-

de in viale Nitta n.2, Catania che ha presentato l'offerta con il

minor prezzo pari a complessivi € 98.281,59 oltre iva, con un ribas-

so del 31,23% rispetto all'importo di € 142.917,62 oltre iva posto a

base d'asta;

- con nota del 09 dicembre 2019 al prot. 0015371, il Dirigente della

Corte ha proceduto, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett a) del Codi-

ce dei Contratti, alla comunicazione di aggiudicazione gara del ser-

vizio di che trattasi;

- con la medesima Determinazione, il Presidente della Corte ha su-

bordinato, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., l'efficacia della aggiudicazione, a favore

dell'Appaltatore, all'esito della verifica sul possesso dei requisi-

ti economici e finanziari e tecnico professionali da parte dell'ag-

giudicatario ed all'acquisizione della garanzia definitiva, richie-

sti dai documenti di gara;

- che sono stati verificati i requisiti di capacità tecnica e professionale dell'aggiudicatario attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001;

- che il concorrente aggiudicatario a garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ha costituito una polizza fideiussoria per la cauzione definitiva stipulata con la Zurich Insurance plc, n. PC3N2VG3, avente scadenza 31/12/2000;

- che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace eccezion fatta per le verifiche di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 circa il rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto;

- che, stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame, si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo ai sensi del successivo art. 9;

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti medesimi convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - CONTENUTI

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la superiore narrativa e gli atti in essa citati come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ancorché non allegati;

Art.2 - OGGETTO

L'oggetto del presente appalto attiene alla fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento (ventilconvettori, split, UTA, impianti di climatizzazione centralizzata, centrali termiche), così come riportato nel capitolato tecnico d'appalto (allegato 5 del bando di gara) presso gli immobili giudiziari di Catania (allegato 2a del bando di gara) per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2020.

Per le riparazioni, le manutenzioni e le sostituzioni delle parti degli impianti, l'Impresa aggiudicataria dovrà impiegare materiale originale della Casa costruttrice dell'impianto stesso o equivalenti. Nel caso in cui, per causa di forza maggiore, non dipendente, quindi, dalla volontà dell'impresa appaltatrice, durante l'esecuzione dell'appalto oggetto della presente gara, non fossero disponibili ricambi originali della Casa costruttrice dell'impianto, l'impresa appaltatrice dovrà effettuare comunicazione formale al Funzionario referente per il Palazzo di Giustizia di Catania.

ART. 3 - DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Il corrispettivo del servizio è determinato in complessivi € 98.281,59, oltre IVA, come per legge, e oneri per la sicurezza pari ad € 582,38.

ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell'Ente della corretta esecuzione della pre-


stazione da parte del fornitore. Il pagamento in favore dell'Operatore aggiudicatario sarà effettuato secondo quanto previsto dal capitolato speciale e dalle norme di legge in vigore. Il Fornitore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto e il codice CIG.

Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine, e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a:

Corte di Appello di Catania - Piazza Giovanni Verga - 90125 Catania
- CF 80012040871, e pervenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI). Il documento inviato dovrà contenere obbligatoriamente, oltre agli elementi sopraindicati, anche il codice univoco dell'ufficio destinatario della P.A. (codice IPA): A30PSI.

Le fatture dovranno riportare, in relazione all'IVA, la dizione "scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR 633/1972" così come indicato nel D.M. del 23/01/2015 relativo allo split payment. In assenza di tale dicitura le stesse non saranno accettate.



Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. n.136/10, le ditte concorrenti si obbligano ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

Pertanto, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui estremi saranno comunicati dall'aggiudicatario.

ART. 5 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente viene caricato nel sistema di e-procurement.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.

Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C. Al contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il presente documento di stipula è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta

Art. 6 - Sospensione dei Servizi

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Corte. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Corte procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Corte e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 7 - Clausola di manleva e copertura assicurativa

L'Appaltatore si assume in esclusiva ogni responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa eventualmente arreca a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 del Capitolato tecnico l'Appaltatore ha stipulato un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con la Società ZURICH, agenzia Marino Assicurazione, Corso Italia n.96 Acireale (CT), polizza n 565A7635 in data 17/09/2018, con scadenza 17/03/2020

La polizza prevede i seguenti massimali:

- per danni di esecuzione per un massimale di euro 750.000,00;

- per responsabilità civile terzi per un massimale di euro
150.000,00 (in lettere centocinquantamila/00).

Art. 8 - Penali e recesso del contratto

A seguito del riscontro da parte del D.E.C. di non conformità nell'esecuzione contrattuale, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di penali secondo le disposizioni indicate all'art. 14 del Capitolato tecnico e prestazionale di gara.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

L'ammontare complessivo delle penali comminate non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto al netto dell'IVA, pena la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di legge in relazione all'escussione della fidejussione definitiva ed al ristoro del maggior danno subito dall'Ente Committente.

Si considerano non conformità: la mancata esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento; l'imperfetta esecuzione delle medesime, in difformità dalle regole dell'arte e/o dalle prescrizioni contenute nel complesso della documentazione di gara e del Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

L'Amministrazione Committente ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con

un preavviso di almeno n. 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario via posta elettronica certificata nei casi di:


- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti dell'Aggiudicatario, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la circostanza di fatto per cui sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;

- la perdita dei requisiti minimi richiesti dai documenti di gara per la partecipazione alla procedura;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la stipula del Contratto.

In caso di recesso dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in



magazzino (solo se già accettati dal Direttore dell'Esecuzione) oltre al decimo delle prestazioni contrattuali non ancora eseguite.

Tale pagamento avverrà in sede di liquidazione, pro quota, dell'ultimo canone trimestrale utile in relazione alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali di pagamento; l'Aggiudicatario rinuncia espressamente, in sede di stipula del Contratto, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1.671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale, l'aggiudicazione definitiva della procedura non costituisce per l'Aggiudicatario diritto di esclusiva per l'erogazione delle prestazioni oggetto della procedura stessa. In particolare, ai sensi dell'art. 1 co 13 DL 95/2012, l'Amministrazione Committente ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale

da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

per grave inadempienza e clausola risolutiva espressa

Costituiscono causa di risoluzione automatica del contratto il grave
inadempimento delle obbligazioni previste dal Capitolato Tecnico e
dal presente contratto.

Il contratto è del pari risolto quando viene accertata, a carico
dell'Appaltatore, una grave inadempienza, tale da compromettere la
buona riuscita delle attività. Il Committente si riserva inoltre il
diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare com-
plessivo delle penali superi il 6%, nell'arco temporale di sei mesi.

Il D.E.C., su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento,
provvedono, per le verifiche di propria competenza, a formulare la
contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg
per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il
termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le con-
trodeduzioni avanzate, il Committente comunica la risoluzione del
presente contratto. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ul-
teriore azione del Committente, sono posti a carico dell'Appaltatore
i seguenti oneri economici:

- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo
netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento delle
attività e l'importo netto delle stesse risultanti
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadem-

piente;

- l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato.

Le parti convengono espressamente che il Contratto si risolva nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento si reiteri per più di tre volte. La risoluzione opera di diritto quando l'Ente Committente comunica, mediante PEC che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie, che dovessero insorgere tra la Corte e la Società, derivanti dall'esecuzione del presente contratto che non trovano diversa composizione, verrà adito il Foro di Catania. Resta comunque esclusa la competenza arbitrale.

ART. 11 - NORMATIVA SULLA PRIVACY

La ditta aggiudicataria autorizza la Corte, ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modificazioni, ad utilizzare i dati contenuti nel presente atto che saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse al presente affidamento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 12 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto sotto elencati documenti:

- "Allegato 1 bando di gara - Relazione tecnica";

- "Allegato 2a bando di gara - Consistenza impianto termoidraulico e climatizzazione edifici giudiziari";
- "Allegato 3 bando di gara - Bozza DUVRI";
- "Allegato 4 bando di gara - Stima costi della sicurezza";
- "Allegato 5 bando di gara - Capitolato tecnico";
- "Allegato 6 bando di gara - Disciplinare di gara".

ART. - 13 RICHIAMO ALLE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti di gara sopra citati si intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

La ditta aggiudicataria

La Corte di Appello di Catania

L'amministratore unico

Il Presidente

Carlo Bruno
Carlo Bruno

Giuseppe Meliaddò



